

ALLEGATO 6

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA VARESE, COMO E LECCO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI
DELLE PROVINCE DI VARESE, COMO E LECCO.**

ALLEGATO 6.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI VARESE

ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

CAC: NORD VERBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
--------	-------------------	----------------------	---------------------	-------

MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	ATC 1 e ATC 2 50 capi ognuno	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	ATC 1 capi 20	ATC 1 Piano di prelievo: capi 30.
			ATC 2 capi 50	ATC 2 Piano di prelievo: capi 1.000 Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati i capi di coniglio selvatico abbattuti nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano.
			L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti.	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	ATC 1 capi 10	
			ATC 2 capi 20	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	ATC n. 1 capi 10	
			ATC n. 2 capi 20	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 17.09.2023 al 08.12.2023 ATC1 Possibile chiusura anticipata in relazione alle immissioni o all'andamento dei monitoraggi in relazione alla soglia di sorveglianza. ATC2 Possibile chiusura della caccia alla lepre in relazione alla soglia di sorveglianza stabilita dalla Commissione tecnica	1	ATC n. 1 capi 3	ATC n. 1 Piano di prelievo: capi 100 Nel solo ATC n. 1 dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall'abbattimento.
			ATC n. 2 capi 5	ATC n. 2 Piano di prelievo: capi 150 Nel solo ATC2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il cacciatore deve comunicare immediatamente, al Capo zona, tramite messaggio sms o whatsapp, il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo. L'autore del prelievo, dovrà inoltre consegnare al Capo zona o all'ATC2 la zampa anteriore sx del capo entro il martedì successivo l'abbattimento.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	ATC n. 1 capi 25	
			ATC n. 2 capi 30	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	ATC n. 1 capi 30	ATC n. 1 Piano di prelievo: capi 200
			ATC n. 2 capi 30	ATC n. 2 Piano di prelievo: capi 500 Nel solo il solo ATC 2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il

				cacciatore deve comunicare immediatamente al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo.
--	--	--	--	---

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, inclusi i cani di età non superiore ai 15 mesi, è consentita dal 19.08.2023 al 10.09.2023, con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Per le fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2024.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 02.09.2023 al 09.09.2023.

Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non presente			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al	2	non previsto	

	29.11.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023			
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	1	2	Prelievo massimo di 5 capi complessivi in tutto il CAC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 06.12.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC.

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2023/2024 con le seguenti modalità:

-nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: **03.09.2023 e 06.09.2023**. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni: **10.09.2023 e 13.09.2023**.

-nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni **23.08.2023, 27.08.2023, 30.08.2023, 3.09.2023, e 6.09.2023** a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni **10.09.2023 e 13.09.2023**.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal **1.10.2023 al 29.11.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. E' fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche al sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, alle specie consentite, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal **01.10.2023 al 31.12.2023** per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il **29.11.2022** per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il **06.12.2022** per il fagiano. La

caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il **31.01.2024**. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il **29.11.2023** a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal **17.09.2023 al 31.01.2024**, alle specie consentite, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'uso di cani, è consentita dal **01.11.2023 al 31.01.2024**. Il territorio, per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale, degli ungulati in caccia di selezione e da appostamento fisso;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative dell'UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si

disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

ALLEGATO 6.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI COMO

ATC: OLGIATESE E CANTURINO

CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- g) **€ 100,00** per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- h) **€ 200,00** per ogni starna e pernice rossa;
- i) **€ 500,00** per ogni lepre comune;
- j) **€ 1.000,00** per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- k) **€ 500,00** per ogni cinghiale;
- l) **€ 3.000,00** per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.01.2024, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003 e s.m.i., è vietato:

- nei mesi di aprile, maggio, giugno
- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como e nel territorio sopra i 500 mt nel CAC Alpi Comasche
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all'atto del prelievo.

E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIATESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	100	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	100	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	6	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	6	

LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	dal 17.09.2023 al 08.12.2023	1	2 in ATC Olgiatese 3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Femmina chiusura al 08.12.2023	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	12	ATC Olgiatese e ATC Canturino: la caccia alla volpe è consentita fino al 31.01.2024 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Nel mese di gennaio 2024, è consentita in squadre autorizzate con un massimo di 6 cani, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro i 3 giorni antecedenti la battuta stessa. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita per la stagione venatoria 2023/2024 dal 19.08.2023 al 10.09.2023 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

A partire dal 10.09.2023 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese, al fine di tutelare la fauna selvatica, è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età.

Sempre al fine di tutelare la fauna selvatica:

In entrambi gli ATC l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi dall'apertura della caccia fino al 30.03.2024 è consentita esclusivamente ai soci.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

L'esercizio venatorio in forma vagante stanziale e alla migratoria anche con uso del cane in entrambi gli ATC è consentito per tre giorni settimanali a scelta.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2023 ad esclusione della volpe e del fagiano maschio.

Dal 02.12.2023, l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.

Nel mese di gennaio 2024, dopo la data di immissione della lepre, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante in ATC Canturino, fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolamentata. Nell'ATC Olgiatese, nel mese di gennaio la caccia in forma vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta come per i precedenti mesi.

Al di fuori del SIC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso e in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

Nell'ATC Canturino, per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 per l'ATC Olgiatese nei giorni 16.09.2023, 30.09.2023, 21.10.2023, 11.11.2023, 02.12.2023 e per l'ATC Canturino nei giorni 16.09.2023, 07.10.2023, 21.10.2023, 04.11.2023, 25.11.2023, per consentire le immissioni programmate di selvaggina, che dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			

CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non presente			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica dal 17.09.2023 al 29.11.2023	2	8 Nel CAC Penisola Lariana 10 capi	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica dal 17.09.2023 al 29.11.2023	1	4 Nel CAC Alpi Comasche 3 capi e fino a 6 capi in squadra	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all' andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica dal 17.09.2023 al 29.11.2023	2	16	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica dal 17.09.2023 al 31.01.2024 (esclusivamente in Zona B e per la caccia in battuta)	2	10	CAC Prealpi Comasche, CAC Penisola Lariana e CAC Alpi Comasche: la caccia alla volpe in squadre autorizzate è consentita dal 02.12.2023 al 31.01.2024, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica (anche mercoledì in CAC Penisola Lariana) in zone pre-individuate dal CAC, ed è subordinata a presentazione di piano di caccia e definizione della giornata da parte del CAC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro i 3 giorni antecedenti la battuta stessa. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.

--	--	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2023/2024, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	dal 20.08.2023 al 10.09.2023	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	dal 20.08.2023 al 10.09.2023	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	dal 19.08.2023 al 10.09.2023	Mercoledì, Sabato e Domenica	dalle 7.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi:

- nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 08.07.2023 al 19.08.2023;
- nei restanti CAC, successivamente al 17.09.2023, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate oltre le località sotto riportate:

- Sorico: fino a Preda Piatta;
- Vercana: fino a Trobbio e Pighee;
- Livo: fino a Ponte Dangri e e Piaghedo (Val Pianaa)
- Peglio: fino a Ponte e Darana;
- Stazzona: fino Motta Foiada
- Gravedona Uniti: fino ad Australia e Giunghè ;
- Garzeno: fino a Cortesello , Pornacchino e Zeda ;
- Garzeno: fino sotto M Dosso (Brenzoglio);
- Dongo: a Tegano;
- Musso: fino a Labbio ;
- Pianello Lario: fino a Bron e Nasina;
- Crema: fino a Galorna (Motta);

- Plesio: – Parcheggio M. Bregia– M. Dosso;
- Grandola: da Spino fino A. di Erba (Val Senagra);
- Carlazzo: al Ponte Dovia;
- Cusino: tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- San Nazzaro: da Posia al Sasso—(m San Nazzaro);
- Cavargna: da Cava al Cep e M. Colonè;
- Valsolda: da San Rocco all'Alpe di Bolgia;

CAC Penisola Lariana

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

CAC Prealpi Comasche

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;
- tutte le strade che da Lura conducono all'Alpe di Blessagno;
- la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;

5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

Per l'anno corrente e per tutta la stagione venatoria in corso, non è consentito il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2023.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo dei Galliformi alpini dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 7531/2022, di modifica e integrazione della DGR n. 4169/2020.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei Galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).
- Beccaccia: 20 capi stagionali.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

Con la data di fine prelievo venatorio della lepre, sono possibili i censimenti per la valutazione della popolazione residua previa autorizzazione da parte dell'ufficio AFCP (per il CAC Penisola Lariana nei giorni di mercoledì e domenica e fino al 03.12.2023)

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 17.09.2023 al 29.11.2023, nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 01.10.2023 al 31.12.2023, per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 17.09.2023 al 31.01.2024, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 07.12.2023 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2023.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 17.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30

- dal 12.10 al 28.10: 7.30 - 18.00
- dal 29.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 30.01: 7.30 - 17.00

È fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

È obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). È altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie e delle interiora di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

È facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Varese, Como e Lecco sede di Como.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Prealpi Comasche

In occasione delle immissioni della starna, vige il divieto di addestramento cani da ferma nella zona sottostante la strada che va dall'Alpe di Lenno alla bolla dell'Alpe di Mezzegra, scendendo lungo il confine dell'Oasi fino al limitare della vegetazione, proseguendo secondo il limitare della vegetazione fino ad incrociare il sentiero che dalla località Piazza sale fino all'Alpe di Lenno, fino al raggiungimento dello stesso. E' consentito il transito su tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi e dal rifugio Alpe di Colunno all'Alpe di Sala.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 17.09.2023 al 30.09.2023, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 09.12.2023 al 31.12.2023, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 01.11.2023 al 31.01.2024.

CAC Alpi Comasche

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 01.10.2023 al 12.11.2023, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell'apertura che della chiusura in relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 12.11.2023, l'accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 29.11.2023, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina, dal 20.08.2023 al 10.09.2023; per i censimenti alla lepre con segugio dal 03.09.2023 al 10.09.2023.

3.6 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

ALLEGATO 6.C

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

ATC: MERATESE

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- m) **€ 100,00** per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- n) **€ 200,00** per ogni starna e pernice rossa;
- o) **€ 500,00** per ogni lepre comune;
- p) **€ 1.000,00** per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- q) **€ 500,00** per ogni cinghiale;
- r) **€ 3.000,00** per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e tordo sassello e, nell'ATC Meratese, la caccia in selezione al cinghiale; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso, cesena e tordo sassello.

Su tutto il territorio è consentito cacciare l'avifauna acquatica da appostamento fisso e temporaneo, purché collocato in acqua, sui laghi, sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	8	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	4	<p>Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia: dal 17.09.2023 al 30.09.2023, dalle ore 6.30 alle ore 12.00. Dal 01.10.2023 al 07.12.2023: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.</p> <p>Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	15	<p>E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 07.12.2023, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.</p>

Dopo il giorno **9.12.2023** e fino al **31.12.2023** o, se precedente, alla prima immissione di lepri sul territorio dell'ATC Meratese, è consentita l'uscita sul territorio con cani da seguita, senza portare il fucile e segnando la giornata sul tesserino venatorio.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024, dal **19.08.2023** al **10.09.2023** compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione “caccia con cane da seguita” (punto 1 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni “caccia con cane da ferma”, “avifauna migratoria”, “appostamento fisso” (punti 2, 3, 4 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l’apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l’attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l’età dell’ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l’appostamento temporaneo, nell’ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

Durante l’attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l’esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le date di immissione sono preventivamente autorizzate dalla Struttura AFCP e pubblicizzate a cura del Comitato di Gestione.

Nella Zona speciale “Penisola di Isella” è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell’ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradimento di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell’ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l’uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell’ATC.

L’esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell’ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all’avifauna migratoria senza l’uso del cane.

2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all’avifauna migratoria

3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria

4) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione

5) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che in selezione.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 5), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative previste per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023	2	15	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica	1	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica.

	<p>Zona B: Dal 17.09.2023 al 29.11.2023</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023</p>			<p>Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 17.09.2023 al 29.11.2023; successivamente, fino al 31.12.2023, solo con cane da ferma</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023</p>	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p>Zona B: Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023</p>	2	15	<p>In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.</p>

	Solo mercoledì e domenica			
--	---------------------------	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal **23.08.2023** al **13.09.2023** nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal **03.09.2023** al **24.09.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal **06.09.2023** al **13.09.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti, ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
 2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
 3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica

minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al **29.11.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al **15.11.2023**; agli stessi, fino al **06.12.2023**, è consentito l'uso del cane da ferma, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

È vietato l'abbattimento delle seguenti specie: Pernice bianca e Lepre bianca.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il **17.09.2023** e il **31.01.2024**, in Zona B, e tra il **01.10.2023** e il **15.11.2023**, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR. n. 7385 del 20.11.2017 e/o DGR. n. 2854 del 18.02.2020.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserto per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

I Galliformi alpini (Fagiano di monte e Coturnice) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione dell'apposita cartolina. Il prelievo di queste specie dovrà avvenire nel rispetto delle Linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini, approvate con DGR n. XI/4169 e s.m.i.

Il prelievo dei Galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento. La caccia a queste specie viene chiusa se, dopo 4 giornate, il numero di adulti abbattuti superi quello dei giovani.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 17.09.2023 al 24.09.2023: dalle ore 6.30
- dal 25.09.2023 al 28.10.2023: dalle ore 7.30
- dal 29.10.2023 al 12.11.2023: dalle ore 7.00
- dal 13.11.2023 al 30.01.2024: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal **17.09.2023** al **31.12.2023**, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal **17.09.2023** al **31.12.2023**;
- in Zona A, dal **01.10.2023** al **15.11.2023**, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune.
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi.
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal **01.10.2023** e fino al **26.11.2023**.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" nel mese di **gennaio 2024**, l'attività venatoria, per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati.